

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (UE) 2016/72 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2016

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104

(GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio del 30 marzo 2016	L 80	1	31.3.2016
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2016/891 del Consiglio del 6 giugno 2016	L 151	1	8.6.2016
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2016/1252 del Consiglio del 28 luglio 2016	L 205	2	30.7.2016
► <u>M4</u>	Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio del 28 ottobre 2016	L 295	1	29.10.2016
► <u>M5</u>	Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio del 12 dicembre 2016	L 344	32	17.12.2016

**REGOLAMENTO (UE) 2016/72 DEL CONSIGLIO****del 22 gennaio 2016**

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) i limiti di cattura per il 2016 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2017;
 - b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 9, 31 e 32 e all'allegato IIE;
 - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
 - d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2016 e del 2017 indicati in tale disposizione.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- a) pescherecci dell'Unione;
- b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

▼B

- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «totale ammissibile di cattura» (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata a norma del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione ⁽¹⁾;
- h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 4***Zone di pesca**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

▼B

- b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 15° 00' O;
- e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 43° 00' N 8° 00' O,
 - 43° 00' N 10° 00' O,
 - 42° 00' N 10° 00' O,
 - 42° 00' N 8° 00' O;
- f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 42° 00' N 8° 00' O,
 - 42° 00' N 10° 00' O,
 - 38° 30' N 10° 00' O,
 - 38° 30' N 9° 00' O,
 - 40° 00' N 9° 00' O,
 - 40° 00' N 8° 00' O;
- g) «Golfo di Cadice»: la parte geografica della divisione CIEM IXa a est della longitudine 7° 23' 48" O;

▼B

- h) «zone COPACE» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- i) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- j) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale ⁽³⁾;
- k) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ⁽⁴⁾;
- l) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 ⁽⁵⁾;
- m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali) la zona geografica specificata nella Convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») ⁽⁶⁾;
- n) «zona della convenzione IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano) la zona geografica specificata nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ⁽⁷⁾;
- o) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale) la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽⁸⁾ e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁽³⁾ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁽⁴⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

⁽⁶⁾ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

⁽⁷⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁽⁸⁾ Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

▼B

- p) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽¹⁾;
- q) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- r) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 ⁽²⁾ e nelle relative disposizioni di applicazione.

⁽¹⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).



Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;
 - b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2016 in poi;
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2016 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) i TAC adottati;
 - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
 - c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
 - a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
 - b) sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

▼B

- a) allegato IIA per la gestione di taluni stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIId e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

*Articolo 9***Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde**

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 ⁽¹⁾ che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Gli Stati membri garantiscono che per il 2016 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento.

*Articolo 10***Misure relative alla pesca della spigola**

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, dal 1° gennaio al 30 giugno 2016, la pesca della spigola, nonché la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

- a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

▼B

- b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano le seguenti misure:

- a) i pescherecci dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche⁽¹⁾ possono detenere a bordo catture di spigola non superiori all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo;
- b) nel mese di gennaio 2016 e dal 1° aprile al 30 giugno 2016, ai pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari nonché reti da posta fisse⁽²⁾ è consentita la pesca della spigola ed è consentito loro di conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di spigola effettuate nella suddetta zona e non superiori a 1 300 chilogrammi per nave e per mese.

3. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 per i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami, palangari e reti da posta fisse è vietato pescare quantitativi di spigola superiori a 1 300 chilogrammi per nave e per mese e per i pescherecci dell'Unione che utilizzano altri attrezzi è vietato pescare quantitativi di spigola superiori a 1 000 chilogrammi per nave e per mese nelle zone seguenti:

- a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIf;
- b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

Nel corso di tale periodo è inoltre vietato per i pescherecci dell'Unione conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare quantitativi di spigola superiori a quelli fissati al primo comma catturati nelle zone suddette.

4. I limiti di cattura di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono essere trasferiti da un mese all'altro o tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, il limite di cattura più basso di cui al paragrafo 3 si applica per tutti gli attrezzi.

5. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIf, per quanto concerne la spigola sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Nel corso di tale periodo sono vietati la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

⁽¹⁾ Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.

⁽²⁾ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS; tutte le attività di pesca con reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.

▼B

6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:

- a) dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIIh;
- b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIIk.

*Articolo 11***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 21 del presente regolamento;
- h) le assegnazioni supplementari a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.



Articolo 12

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2016: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39.600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53.830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07.500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38.800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2016.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 13

Divieti

1. A pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

▼B

- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;
- b) pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
- c) sagri (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- e) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) in tutte le acque;
- f) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- g) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- h) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- i) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- j) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- k) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- l) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
- m) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) in tutte le acque;
- n) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque;
- o) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
 - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
 - ii) *Mobula rochebrunei*;
 - iii) *Mobula japonica*;
 - iv) *Mobula thurstoni*;
 - v) *Mobula eregoodootenkee*;
 - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
 - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
 - viii) *Mobula kuhlii*;
 - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);

▼B

- p) le seguenti specie di pesce sega (*Pristidae*) in tutte le acque:
- i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
 - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
 - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
 - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
 - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
- q) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
- r) razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIE, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
- s) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;
- t) razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- u) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
- v) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

*Articolo 14***Trasmissione dei dati**

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*CAPO II****Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate****Articolo 15***Assegnazione di quantitativi supplementari**

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

*Articolo 16***Condizioni per l'assegnazione di quantitativi supplementari**

1. L'assegnazione di quantitativi supplementari di cui all'articolo 15 è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:

▼B

- a) gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati quali osservatori, sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità;
- b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
 - i) il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
 - ii) il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;
- c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio ⁽¹⁾, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi a norma dell'articolo 15 del presente regolamento;
- d) una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
- e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

- a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;
- b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità dei mezzi di controllo utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a);
- c) non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi partecipanti alle prove.

3. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui all'articolo 15, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

▼B

- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
- b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo di tali navi partecipanti;
- c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
- d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante alle prove;
- e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2015 dalle navi partecipanti alle prove.

*Articolo 17***Trattamento dei dati personali**

Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento implicino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

*Articolo 18***Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare**

Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all'articolo 16, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e esclude tale nave dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2016.

*Articolo 19***Esame scientifico della valutazione dei rigetti**

La Commissione può chiedere a ogni Stato membro che si avvalga del presente capo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

*CAPO III****Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi****Articolo 20***Autorizzazioni di pesca**

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

▼B

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

*CAPO IV**Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca**Articolo 21***Trasferimenti e scambi di contingenti**

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretario dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

▼M3

5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.



Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT*Articolo 22***Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso**

1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

*Articolo 23***Pesca ricreativa**

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico per la pesca ricreativa.

*Articolo 24***Squali**

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasce non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasce non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasce non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

▼B

5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR*Articolo 25***Divieti e limiti di cattura**

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

*Articolo 26***Pesca sperimentale**

1. Nel 2016 solo gli Stati membri che sono membri della CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2016.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

*Articolo 27***Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2016/2017**

1. Gli Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2016/2017, notificano alla Commissione entro il 1° maggio 2016, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento, l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2016.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

▼B

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio;

b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona della convenzione IOTC*Articolo 28***Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC**

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.



Articolo 29

Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD)

Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 550 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.

Articolo 30

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 31

Pesca pelagica

1. Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2016 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione in tale zona.
2. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato II.
3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato II possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 32

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2016 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che

▼B

non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC*Articolo 33***Pesca con reti da circuizione**

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a) dal 29 luglio al 28 settembre 2016 o dal 18 novembre 2016 al 18 gennaio 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S;

b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- longitudine 96° O,
- longitudine 110° O,
- latitudine 4° N,
- latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2016, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

- a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

▼B*Articolo 34***Divieto di pesca di squali alalunga**

1. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi:
 - a) registrano il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
 - b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 35***Divieto di pesca delle Mobulidae**

A pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (che comprendono le mante e le mobule). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di *Mobulidae*, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO*Articolo 36***Divieto di pesca degli squali di acque profonde**

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- gattuccio spettro (*Apristurus manis*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- razze (*Rajidae*),

▼B

- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*,
- spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC*Articolo 37***Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale**

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. i pescherecci dell'Unione non praticano la pesca del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2016.

*Articolo 38***Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD**

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2016 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2016. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:
 - a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

▼B

- b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

*Articolo 39***Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada**

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

*Articolo 40***Squali seta e squali alalunga**

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

- a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
- b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

*Articolo 41***Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC**

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui agli articoli della presente sezione.

2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera r), applicano le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 33, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 34.

Sezione 8

Mare di Bering*Articolo 42***Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering**

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.



TITOLO III

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE
ACQUE DELL'UNIONE***Articolo 43***TAC**

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

*Articolo 44***Autorizzazioni di pesca**

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

*Articolo 45***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 44.

*Articolo 46***Divieti**

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;
- b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
 - pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
 - pesce sega nano (*Pristis clavata*);
 - pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
 - pesce sega comune (*Pristis pristis*);
 - pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
- c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;
- d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

▼ B

- e) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- f) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- g) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
- h) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
- i) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) nelle acque dell'Unione;
- j) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione;
- k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
 - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
 - ii) *Mobula rochebrunei*;
 - iii) *Mobula japonica*;
 - iv) *Mobula thurstoni*;
 - v) *Mobula eregoodootenkee*;
 - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
 - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
 - viii) *Mobula kuhlii*;
 - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
- l) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
- m) razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIE, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
- n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
- o) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
- p) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. e devono essere immediatamente rilasciati.



TITOLO IV
POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2015

Articolo 47

Modifica del regolamento (UE) 2015/104

I TAC per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIId di cui all'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 sono sostituiti dalla tabella seguente:

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIId (SRX/07D.)
Belgio	79 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	663 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	132 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	878 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	878 ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

⁽³⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIId (RJU/07D.)
Belgio	1		
Francia	8		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	2		
Unione	11		
TAC	11		TAC precauzionale

Condizione speciale:

fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Questa condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼BTITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 48***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M3*Articolo 48 bis***Disposizioni transitorie**

L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017.

▼B*Articolo 49***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2016.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 25, 26 e 27 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ELENCO DEGLI ALLEGATI*

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione), acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Specie altamente migratorie — Tutte le zone
ALLEGATO IE:	Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO IF:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IG:	Tonno rosso del sud — Tutte le zone
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IJ:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IIA:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIIa e VIId, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e Vb
ALLEGATO IIB:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
ALLEGATO IIC:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
ALLEGATO IID:	Zone di gestione del cicerelelo nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
ALLEGATO III:	Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
ALLEGATO IV:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO V:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione IOTC
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO VIII:	Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione



ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Spigola
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> and <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto

▼ **B**

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

▼ **M3**

<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo
--------------------------	-----	-----------

▼ **B**

<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzi	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>

▼ B

Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> and <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Nototenia	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>

▼ B

Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Pseudopentaceros spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea</i> spp.
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>

▼ M3

Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
-----------	-----	--------------------------

▼ B

Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>

▼B

Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

▼ **B**

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, COPACE
(ACQUE DELL'UNIONE), ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ **M2**

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	74 273 ⁽²⁾		
Regno Unito	1 799 ⁽²⁾		
Germania	126 ⁽²⁾		
Svezia	3 021 ⁽²⁾		
Unione	79 219		
TAC	79 219		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	12 263	4 717	51 428	5 659	0	206	0
Regno Unito	268	103	1 299	124	0	5	0
Germania	19	7	91	9	0	0	0
Svezia	450	173	2 182	208	0	8	0
Unione	13 000	5 000	55 000	6 000	0	219	0
Totale	13 000	5 000	55 000	6 000	0	219	0

▼ **B**

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	24		
Francia	8		
Paesi Bassi	19		
Regno Unito	39		
Unione	90		
TAC	90		TAC analitico

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	911		
Germania	9		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	43		
Svezia	35		
Regno Unito	16		
Unione	1 028		
TAC	1 028		TAC analitico

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	329		
Francia	7		
Irlanda	305		
Paesi Bassi	3 434		
Regno Unito	241		
Unione	4 316		
TAC	4 316		TAC analitico

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	6 ⁽¹⁾		
Francia	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼ **B**

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3A/BCD)
Danimarca	15		
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		TAC analitico

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64		
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 ⁽¹⁾		
Unione	235		
TAC	235		TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	13		
Spagna	46		
Francia	548		
Irlanda	53		
Regno Unito	264		
Altri	13 ⁽¹⁾		
Unione	937		
Norvegia	2 923 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	3 860		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:
Molva (LIN/*5B67-) 6 500
Brosmio (USK/*5B67-) 2 923

⁽⁵⁾ I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t 2 000

▼ **B**

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	10 463		
Irlanda	29 464		
Regno Unito	2 710		
Unione	42 637		
TAC	42 637		TAC precauzionale

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	21 178 ⁽²⁾		
Germania	339 ⁽²⁾		
Svezia	22 154 ⁽²⁾		
Unione	43 671 ⁽²⁾		
Norvegia	6 813		
Isole Færøer	600 ⁽³⁾		
TAC	51 084		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

⁽³⁾ Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

▼ **B**

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	91 628		
Germania	55 471		
Francia	24 669		
Paesi Bassi	63 556		
Svezia	5 273		
Regno Unito	70 348		
Unione	310 945		
Norvegia	150 290 ⁽²⁾		
TAC	518 242		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. 50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a sud di 62° N
(HER/*04N-) ⁽¹⁾

Unione	50 000
--------	--------

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente le proprie catture di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	1 184 ⁽¹⁾		
Unione	1 184		
TAC	518 242		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

▼ **B**

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	65		
Danimarca	12 601		
Germania	65		
Francia	65		
Paesi Bassi	65		
Svezia	62		
Regno Unito	239		
Unione	13 162		
Isole Færøer	220		
TAC	13 382		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IVc e VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	9 567 ⁽³⁾		
Danimarca	1 359 ⁽³⁾		
Germania	823 ⁽³⁾		
Francia	14 224 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	25 488 ⁽³⁾		
Regno Unito	5 546 ⁽³⁾		
Unione	57 007		
TAC	518 242		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

▼ **M3**

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	466 ⁽²⁾		
Francia	88 ⁽²⁾		
Irlanda	630 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	466 ⁽²⁾		
Regno Unito	2 520 ⁽²⁾		
Unione	4 170 ⁽²⁾		
TAC	4 170		TAC analitico

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

⁽²⁾ È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIaS ⁽¹⁾ , VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 482		
Paesi Bassi	148		
Unione	1 630		
TAC	1 630		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

▼ **B**

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare ⁽²⁾		
Unione	da fissare ⁽³⁾		
TAC	da fissare ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

- il Mull of Kintyre (55° 17,9' N, 05° 47,8' O);
- un punto con le coordinate (55° 04' N, 05° 23' O) e
- Corsewall Point (55° 00,5' N, 05° 09,4' O).

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

▼ **B**

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	1 191	
Regno Unito	3 384	
Unione	4 575	
TAC	4 575	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	465	
Regno Unito	465	
Unione	930	
TAC	930	TAC precauzionale

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	172	
Francia	953	
Irlanda	13 345	
Paesi Bassi	953	
Regno Unito	19	
Unione	15 442	
TAC	15 442	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

▼ **M2**

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	VIII (ANE/08.)
Spagna	29 700		
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		TAC analitico

▼ **M5**

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	sottozone IX e X; acque dell'Unione della zona Co- pace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	7 174		
Portogallo	7 826		
Unione	15 000		
TAC	15 000		TAC precauzionale

▼ **B**

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	12 ⁽¹⁾		
Danimarca	3 846 ⁽¹⁾		
Germania	96 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	24 ⁽¹⁾		
Svezia	673 ⁽¹⁾		
Unione	4 651		
TAC	4 807		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regola- mento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regola- mento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

▼ **B**

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	228 ⁽¹⁾		
Germania	5 ⁽¹⁾		
Svezia	137 ⁽¹⁾		
Unione	370 ⁽¹⁾		
TAC	370 ⁽¹⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	994 ⁽¹⁾		
Danimarca	5 713 ⁽¹⁾		
Germania	3 622 ⁽¹⁾		
Francia	1 228 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 228 ⁽¹⁾		
Svezia	38 ⁽¹⁾		
Regno Unito	13 107 ⁽¹⁾		
Unione	27 930		
Norvegia	5 721 ⁽²⁾		
TAC	33 651		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)

Unione	24 276
--------	--------

▼ **B**

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 ⁽¹⁾		
Unione	382		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0		
Germania	1		
Francia	12		
Irlanda	16		
Regno Unito	45		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	0		
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07A.)
Belgio	2		
Francia	5		
Irlanda	97		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	42		
Unione	146		
TAC	146		TAC analitico

▼ **B**

Specie:		Zona:	
Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)	
Belgio	193		
Francia	3 166		
Irlanda	864		
Paesi Bassi	1		
Regno Unito	341		
Unione	4 565		
TAC	4 565		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
Specie:		Zona:	
Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		VIIId (COD/07D.)	
Belgio	84		
Francia	1 647		
Paesi Bassi	49		
Regno Unito	181		
Unione	1 961		
TAC	1 961		TAC analitico
Specie:		Zona:	
Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)	
Belgio	8		
Danimarca	7		
Germania	7		
Francia	43		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	2 540		
Unione	2 639		
TAC	2 639		TAC analitico
Specie:		Zona:	
Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.		acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)	
Spagna	592		
Francia	2 312		
Irlanda	675		
Regno Unito	1 635		
Unione	5 214		
TAC	5 214		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

▼ **B**

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	493 ⁽¹⁾		
Spagna	5 476 ⁽²⁾		
Francia	6 647 ⁽²⁾		
Irlanda	3 021 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 617 ⁽¹⁾		
Unione	18 254		
TAC	18 254		

TAC analitico
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del
presente regolamento.

⁽¹⁾ Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

⁽²⁾ Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/8ABDE.)
Spagna	997		
Francia	805		
Unione	1 802		
TAC	1 802		

TAC analitico

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona CO- PACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 258		
Francia	63		
Portogallo	42		
Unione	1 363		
TAC	1 363		

TAC analitico

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Euphausia superba</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DAB/2AC4-C) per la limanda; (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza
Belgio	503		
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		

TAC precauzionale

▼ **B**

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	398 ⁽¹⁾		
Danimarca	878 ⁽¹⁾		
Germania	429 ⁽¹⁾		
Francia	82 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	301 ⁽¹⁾		
Svezia	10 ⁽¹⁾		
Regno Unito	9 169 ⁽¹⁾		
Unione	11 267 ⁽¹⁾		
TAC	11 267		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45		
Danimarca	1 152		
Germania	18		
Paesi Bassi	16		
Regno Unito	269		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	229		
Germania	262		
Spagna	245		
Francia	2 818		
Irlanda	638		
Paesi Bassi	221		
Regno Unito	1 962		
Unione	6 375		
TAC	6 375		TAC precauzionale

▼ **B**

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	3 097 ⁽¹⁾		
Germania	345 ⁽¹⁾		
Spagna	1 231 ⁽¹⁾		
Francia	19 875 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 540 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	401 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 027 ⁽¹⁾		
Unione	33 516 ⁽¹⁾		
TAC	33 516 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIf (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIf (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368		
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		

TAC analitico

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	2 141		
Francia	2		
Portogallo	426		
Unione	2 569		
TAC	2 569		

TAC analitico

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	19		
Danimarca	3 163		
Germania	201		
Paesi Bassi	4		
Svezia	374		
Unione	3 761		
TAC	3 926		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼ **B**

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	354		
Danimarca	2 434		
Germania	1 549		
Francia	2 699		
Paesi Bassi	266		
Svezia	245		
Regno Unito	40 141		
Unione	47 688		
Norvegia	14 245		
TAC	61 933		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV
(HAD/*04N-)

Unione	35 473
--------	--------

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	7		
Germania	24		
Francia	332		
Irlanda	353		
Regno Unito	2 509		
Unione	3 225		
TAC	3 225		

TAC analitico

▼ **B**

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)
Belgio	11
Germania	13
Francia	549
Irlanda	1 008
Regno Unito	4 881
Unione	6 462
TAC	6 462
TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	81
Francia	4 838
Irlanda	1 613
Regno Unito	726
Unione	7 258
TAC	7 258
TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIa (HAD/07A.)
Belgio	26
Francia	120
Irlanda	716
Regno Unito	792
Unione	1 654
TAC	1 654
TAC analitico	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	929
Paesi Bassi	3
Svezia	99
Unione	1 031
TAC	1 050
TAC precauzionale	

▼ **B**

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	270		
Danimarca	1 167		
Germania	304		
Francia	1 754		
Paesi Bassi	675		
Svezia	2		
Regno Unito	8 438		
Unione	12 610		
Norvegia	1 068 ⁽¹⁾		
TAC	13 678		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/
*04N-)

Unione	8 543
--------	-------

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	1		
Francia	26		
Irlanda	64		
Regno Unito	122		
Unione	213		
TAC	213		

TAC analitico

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0		
Francia	3		
Irlanda	46		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	31		
Unione	80		
TAC	80		

TAC analitico

▼ **B**

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIG, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	222		
Francia	13 668		
Irlanda	6 333		
Paesi Bassi	111		
Regno Unito	2 444		
Unione	22 778		
TAC	22 778		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento. Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 016		
Francia	1 524		
Unione	2 540		
TAC	2 540		TAC precauzionale

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia	190 ⁽¹⁾		
Unione	190		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3A/BCD)
Danimarca	2 762 ⁽²⁾		
Svezia	235 ⁽²⁾		
Unione	2 997		
TAC	2 997 ⁽¹⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 108 784

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

▼ **B**

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	50 ⁽¹⁾		
Danimarca	2 018 ⁽¹⁾		
Germania	232 ⁽¹⁾		
Francia	447 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	116 ⁽¹⁾		
Regno Unito	629 ⁽¹⁾		
Unione	3 492 ⁽¹⁾		
TAC	3 492 ⁽²⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03A).

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 105 750

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	569 ⁽¹⁾		
Spagna	18 248		
Francia	28 178 ⁽¹⁾		
Irlanda	3 415		
Paesi Bassi	367 ⁽¹⁾		
Regno Unito	11 125 ⁽¹⁾		
Unione	61 902		
TAC	61 902 ⁽²⁾		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 108 784

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio	74
Spagna	2 943
Francia	2 943
Irlanda	368
Paesi Bassi	37
Regno Unito	1 656
Unione	8 022

▼ **B**

Specie: <i>Nasello</i> <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	18 ⁽¹⁾
Spagna	12 429
Francia	27 910
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾
Unione	40 393
TAC	40 393 ⁽²⁾

TAC analitico

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 108 784

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone seguenti:

VI e VII; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).

Belgio	4
Spagna	3 600
Francia	6 480
Paesi Bassi	11
Unione	10 095

Specie: <i>Nasello</i> <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	6 830
Francia	656
Portogallo	3 188
Unione	10 674
TAC	10 674

TAC analitico

Specie: <i>Melù</i> <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
Unione	0
TAC	Non pertinente

TAC analitico

▼ **M1**

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	31 704 ⁽³⁾		
Germania	12 327 ⁽³⁾		
Spagna	26 878 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	22 063 ⁽³⁾		
Irlanda	24 550 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	38 659 ⁽³⁾		
Portogallo	2 497 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Svezia	7 842 ⁽³⁾		
Regno Unito	41 137 ⁽³⁾		
Unione	207 657 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	75 000		
Isole Færøer	9 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: dai contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 149 506

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %

▼ **B**

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	23 931		
Portogallo	5 983		
Unione	29 914 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 149 506

▼B

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	149 506 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Isole Færøer	21 500 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico	

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

⁽²⁾ Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 37 377

Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer.

⁽⁴⁾ Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C): 5 375

Specie: Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEM/2AC4-C) per la limanda; (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane
Belgio	346
Danimarca	953
Germania	122
Francia	261
Paesi Bassi	794
Svezia	11
Regno Unito	3 904
Unione	6 391
TAC	6 391
TAC precauzionale	

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	50
Estonia	8
Spagna	157
Francia	3 586
Irlanda	14
Lituania	3
Polonia	2
Regno Unito	912
Altri	14 ⁽¹⁾
Unione	4 746
Norvegia	150 ⁽²⁾
Isole Færøer	150 ⁽³⁾
TAC	5 046
TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56° 30' N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

▼ **B**

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	1 ⁽¹⁾	
Spagna	426 ⁽¹⁾	
Francia	10 ⁽¹⁾	
Lituania	4 ⁽¹⁾	
Regno Unito	4 ⁽¹⁾	
Altri	1 ⁽¹⁾	
Unione	446 ⁽¹⁾	
TAC	446 ⁽¹⁾	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Danimarca	4	
Germania	4	
Irlanda	4	
Francia	23	
Regno Unito	14	
Altri	4 ⁽¹⁾	
Unione	53	
TAC	53	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Danimarca	3	
Germania	2	
Svezia	3	
Unione	8	
TAC	8	TAC precauzionale

Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8	
Germania	8	
Francia	8	
Regno Unito	8	
Altri	4 ⁽¹⁾	
Unione	36	
TAC	36	TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼ B

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3A/BCD)
Belgio	6 ⁽¹⁾		
Danimarca	50		
Germania	6 ⁽¹⁾		
Svezia	19		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Unione	87		
TAC	87		TAC analitico

⁽¹⁾ Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	19		
Danimarca	291		
Germania	180		
Francia	162		
Paesi Bassi	6		
Svezia	12		
Regno Unito	2 242		
Unione	2 912		
TAC	2 912		TAC analitico

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05EI.)
Belgio	9		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		TAC precauzionale

▼ **B**

Specie:	<i>Molva</i> <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	39		
Danimarca	7		
Germania	140		
Spagna	2 837		
Francia	3 025		
Irlanda	758		
Portogallo	7		
Regno Unito	3 484		
Unione	10 297		
Norvegia	6 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Isole Færøer	200 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	16 997		

TAC analitico
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.): 3 000

⁽²⁾ Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)	6 500
Brosmio (USK/*5B67-)	2 923

⁽³⁾ I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t: 2 000

⁽⁴⁾ Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

⁽⁵⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6AB.): 75

▼ **M1**

Specie:	<i>Molva</i> <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	9		
Danimarca	1 164		
Germania	33		
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	104		
Unione	1 325		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ B

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	8 085	
Germania	23	
Svezia	2 893	
Unione	11 001	
TAC	11 001	TAC analitico
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	717	
Danimarca	717	
Germania	11	
Francia	21	
Paesi Bassi	369	
Regno Unito	11 865	
Unione	13 700	
TAC	13 700	TAC analitico
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947	
Germania	0	
Regno Unito	53	
Unione	1 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ B

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	33		
Francia	134		
Irlanda	223		
Regno Unito	16 134		
Unione	16 524		
TAC	16 524		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 401		
Francia	5 678		
Irlanda	8 610		
Regno Unito	7 659		
Unione	23 348		
TAC	23 348		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Unità funzionale 16 della sotto-zona CIEM VII (NEP/*07U16):

Spagna	558		
Francia	349		
Irlanda	671		
Regno Unito	272		
Unione	1 850		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234		
Francia	3 665		
Unione	3 899		
TAC	3 899		TAC analitico

▼ B

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	46		
Francia	2		
Unione	48		
TAC	48		TAC analitico

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	80 ⁽¹⁾		
Portogallo	240 ⁽¹⁾		
Unione	320 ⁽¹⁾		
TAC	320		TAC analitico

⁽¹⁾ Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

▼ M3

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03 A.)
Danimarca	3 813		
Svezia	2 054		
Unione	5 867		
TAC	10 987		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼ B

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	1 818		
Paesi Bassi	17		
Svezia	73		
Regno Unito	538		
Unione	2 446		
TAC	2 446		TAC analitico

▼ **M3**

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357		
Svezia	155 ⁽¹⁾		
Unione	512		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼ **B**

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus</i> spp.	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	70		
Danimarca	9 161		
Germania	47		
Paesi Bassi	1 762		
Svezia	491		
Unione	11 531		
TAC	11 766		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	2 089		
Germania	23		
Svezia	235		
Unione	2 347		
TAC	2 347		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

▼ **B**

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	7 538		
Danimarca	24 499		
Germania	7 067		
Francia	1 414		
Paesi Bassi	47 112		
Regno Unito	34 864		
Unione	122 494		
Norvegia	9 220		
TAC	131 714		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona IV
(PLE/*04N-)

Unione	50 264		
--------	--------	--	--

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	9		
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		

TAC precauzionale

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07A.)
Belgio	28		
Francia	12		
Irlanda	768		
Paesi Bassi	9		
Regno Unito	281		
Unione	1 098		
TAC	1 098		

TAC analitico

▼ **B**

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	11		
Irlanda	63		
Unione	74		
TAC	74		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del
presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	2 037		
Francia	6 788		
Regno Unito	3 621		
Unione	12 446		
TAC	12 446		

TAC analitico

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	59		
Francia	106		
Irlanda	200		
Regno Unito	55		
Unione	420		
TAC	420		

TAC analitico

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	8		
Francia	17		
Irlanda	59		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	17		
Unione	135		
TAC	135		

TAC analitico
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del
presente regolamento.

▼ **B**

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	420 ⁽¹⁾		
Spagna	25 ⁽¹⁾		
Francia	9 667 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 030 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 353 ⁽¹⁾		
Unione	13 495 ⁽¹⁾		
TAC	13 495		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/*8ABDE)

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	252		
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		TAC precauzionale

▼ **B**

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208		
Francia	23		
Unione	231		
TAC	231		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 ⁽¹⁾		
Portogallo	9 ⁽¹⁾		
Unione	282 ⁽¹⁾		
TAC	282		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizione speciale; di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	23		
Danimarca	2 703		
Germania	6 825		
Francia	16 062		
Paesi Bassi	68		
Svezia	371		
Regno Unito	5 232		
Unione	31 284		
Norvegia	34 412 ⁽¹⁾		
TAC	65 696		TAC analitico

⁽¹⁾ Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	236		
Francia	2 341		
Irlanda	384		
Regno Unito	2 987		
Unione	5 948		
Norvegia	500 ⁽¹⁾		
TAC	6 448		TAC analitico

⁽¹⁾ Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).

▼ **B**

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 ⁽¹⁾		
Unione	880		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6		
Francia	1 245		
Irlanda	1 491		
Regno Unito	434		
Unione	3 176		
TAC	3 176		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato; (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio
Belgio	329		
Danimarca	703		
Germania	180		
Francia	85		
Paesi Bassi	2 493		
Svezia	5		
Regno Unito	693		
Unione	4 488		
TAC	4 488		TAC precauzionale

▼ **M1**

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)	
Belgio	221	(¹)	(²)	(³)
Danimarca	9	(¹)	(²)	(³)
Germania	11	(¹)	(²)	(³)
Francia	35	(¹)	(²)	(³)
Paesi Bassi	188	(¹)	(²)	(³)
Regno Unito	849	(¹)	(²)	(³)
Unione	1 313	(¹)	(²)	(³)
TAC	1 313	(³)	TAC precauzionale	

(¹) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(²) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(³) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

▼ **B**

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03A-C.)
Danimarca	37	(¹)	
Svezia	10	(¹)	
Unione	47	(¹)	
TAC	47		TAC precauzionale

(¹) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja clavata*) (RJC/03A-C.) sono comunicate separatamente.

▼ **M1**

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	725 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Estonia	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	3 255 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Germania	10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Irlanda	1 048 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Lituania	17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Portogallo	18 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Spagna	876 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	2 076 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Unione	8 032 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	8 032 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.) fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- ⁽³⁾ Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.)
Belgio	17		
Estonia	0		
Francia	76		
Germania	0		
Irlanda	25		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	21		
Regno Unito	49		
Unione	188		
TAC	188		

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼ **M1**

- (4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	9		
Estonia	0		
Francia	41		
Germania	0		
Irlanda	13		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	11		
Regno Unito	26		
Unione	100		
TAC	100		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼ **M1**

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (SRX/07D.)
Belgio		87	(¹) (²) (³)
Francia		729	(¹) (²) (³)
Paesi Bassi		5	(¹) (²) (³)
Regno Unito		145	(¹) (²) (³)
Unione		966	(¹) (²) (³)
TAC		966	(³)

TAC precauzionale

(¹) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(²) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(³) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/07D.)
Belgio		1	
Francia		9	
Paesi Bassi		0	
Regno Unito		2	
Unione		12	
TAC		12	

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIII e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼ B

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	7 ⁽¹⁾ (2)		
Francia	1 298 ⁽¹⁾ (2)		
Portogallo	1 051 ⁽¹⁾ (2)		
Spagna	1 057 ⁽¹⁾ (2)		
Regno Unito	7 ⁽¹⁾ (2)		
Unione	3 420 ⁽¹⁾ (2)		
TAC	3 420 ⁽²⁾		TAC precauzionale

(1) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca nella sottozona VIII e di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca nella sottozona IX. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/8-C.)
Belgio	0		
Francia	9		
Portogallo	8		
Spagna	8		
Regno Unito	0		
Unione	25		
TAC	25		TAC precauzionale

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IX (RJU/9-C.)
Belgio	0		
Francia	16		
Portogallo	12		
Spagna	12		
Regno Unito	0		
Unione	40		
TAC	40		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	16		
Germania	28		
Estonia	16		
Spagna	16		
Francia	259		
Irlanda	16		
Lituania	16		
Polonia	16		
Regno Unito	1 017		
Unione	1 400		
Norvegia	1 100 ⁽¹⁾		
TAC	2 500		TAC analitico

⁽¹⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

▼ B

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	566 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Danimarca	19 461 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Germania	590 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	1 781 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	1 793 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Svezia	5 389 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	1 661 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Unione	31 241 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Norvegia	185 639 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-): 338. Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

⁽³⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 53 826. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.): 3 000.

⁽⁴⁾ Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Færøer MAC/ *FRO1)
Belgio	76	91
Danimarca	2 624	3 131
Germania	80	95
Francia	240	286
Paesi Bassi	242	288
Svezia	726	854
Regno Unito	224	267
Unione	4 212	5 012

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	Ivc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 15 feb- braio 2016 e dal 1° set- tembre al 31 dicembre 2016 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	11 677
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	3 031
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

▼ **B**

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	22 751		
Spagna	24		
Estonia	189		
Francia	15 169		
Irlanda	75 837		
Lettonia	140		
Lituania	140		
Paesi Bassi	33 178		
Polonia	1 602		
Regno Unito	208 557		
Unione	357 587		
Norvegia	16 024 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	32 446 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

⁽²⁾ Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 37 128

⁽³⁾ Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færøer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zone Ee nei periodi seguenti:

	Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2016 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 (MAC/*4A-EN)	Acque norvegesi della zona Iia (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	13 731	1 851	1 813
Francia	9 154	1 233	1 208
Irlanda	45 770	6 170	6 042
Paesi Bassi	20 024	2 698	2 643
Regno Unito	125 873	16 971	16 616
Unione	214 552	28 923	28 322

▼ B

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	33 723 ⁽¹⁾		
Francia	224 ⁽¹⁾		
Portogallo	6 971 ⁽¹⁾		
Unione	40 918		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna	2 832
Francia	19
Portogallo	585

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N)
Danimarca	14 043 ⁽¹⁾		
Unione	14 043 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	328		
Germania	19 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	32 ⁽¹⁾		
Svezia	12		
Unione	391		
TAC	391		TAC analitico

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

▼ B

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 104		
Danimarca	505		
Germania	883		
Francia	221		
Paesi Bassi	9 971		
Regno Unito	568		
Unione	13 252		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
TAC	13 262		TAC analitico

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	46		
Regno Unito	11		
Unione	57		
TAC	57		TAC precauzionale

▼ M3

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07 A.)
Belgio	10 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Irlanda	17 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾		
Regno Unito	10 ⁽¹⁾		
Unione	40 ⁽¹⁾		
TAC	40 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave o delle navi in questione.

▼ B

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6		
Irlanda	36		
Unione	42		
TAC	42		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	877		
Francia	1 754		
Regno Unito	627		
Unione	3 258		
TAC	3 258		TAC analitico

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	35		
Francia	369		
Regno Unito	575		
Unione	979		
TAC	979		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	487		
Francia	49		
Irlanda	24		
Regno Unito	219		
Unione	779		
TAC	779		TAC analitico

▼ **B**

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIh, VIIj e VIIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	32		
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		

TAC analitico
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	42		
Spagna	8		
Francia	3 135		
Paesi Bassi	235		
Unione	3 420		
TAC	3 420		

TAC analitico

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		

TAC precauzionale

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	22 300 ⁽¹⁾		
Germania	47 ⁽¹⁾		
Svezia	8 437 ⁽¹⁾		
Unione	30 784		
TAC	33 280		

TAC precauzionale

⁽¹⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*03A.) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

▼ **M3**

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	2 524 ⁽¹⁾		
Danimarca	199 746 ⁽¹⁾		
Germania	2 524 ⁽¹⁾		
Francia	2 524 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 524 ⁽¹⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	8 328 ⁽¹⁾		
Unione	219 500		
Norvegia	20 000		
Isole Færøer	5 500 ⁽³⁾		
TAC	245 000		

TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽²⁾ Inclusi i cicerelli.

⁽³⁾ Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

▼ **B**

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	26		
Danimarca	1 674		
Germania	26		
Francia	361		
Paesi Bassi	361		
Regno Unito	2 702		
Unione	5 150		
TAC	5 150		

TAC precauzionale

▼ **M3**

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (DGS/03 A-C.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾		
Danimarca	0 ⁽¹⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼ **M3**

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

<p>TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.</p>

- ⁽¹⁾ Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.
- ⁽²⁾ A titolo di deroga, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è issato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14)
Belgio	20		
Germania	4		
Spagna	10		
Francia	83		
Irlanda	53		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	100		
Unione	270		
TAC	270		

<p>TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.</p>

▼ **B**

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	13 ⁽³⁾		
Danimarca	5 519 ⁽³⁾		
Germania	487 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	102 ⁽³⁾		
Francia	458 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	347 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	3 323 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	12 ⁽³⁾		
Svezia	75 ⁽³⁾		
Regno Unito	1 314 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	11 650		
Norvegia	3 550 ⁽²⁾		
TAC	15 200		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

⁽³⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

▼ **MI**

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	10 629 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Germania	8 294 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Spagna	11 312 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Francia	4 269 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Irlanda	27 621 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	33 276 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	1 090 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Svezia	675 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	10 002 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	107 168		
Isole Færøer	1 700 ⁽⁴⁾		
TAC	108 868		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2016 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

⁽³⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽⁴⁾ Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIIh.

⁽⁵⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

▼ B

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	15 441 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	268 ⁽²⁾		
Portogallo	1 526 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	17 235		
TAC	17 235		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09).

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna	17 744 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	50 839 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	68 583		
TAC	68 583		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	X; acque dell'Unione della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Unione	da fissare ⁽³⁾		
TAC	da fissare ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Acque circostanti le Isole Azzorre.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

⁽⁴⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

▼ **B**

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona COPACE (1) (JAX/341PRT)
Portogallo		da fissare (2) (4)	
Unione		da fissare (3)	
TAC		da fissare (3)	TAC precauzionale

(1) Acque circostanti Madera.

(2) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

(4) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/98 (1), fino a un massimo del 5 % può consistere di suri/sugarelli di taglia compresa tra 12 e 15 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	acque dell'Unione della zona COPACE (1) (JAX/341SPN)
Spagna		da fissare (2)	
Unione		da fissare (3)	
TAC		da fissare (3)	TAC precauzionale

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.

(2) Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

(3) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

▼ **M4**

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>		Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Anno	2016	2017		
Danimarca	128 880 (1) (3)	99 907 (1) (6)		
Germania	25 (1) (2) (3)	19 (1) (2) (6)		
Paesi Bassi	95 (1) (2) (3)	74 (1) (2) (6)		
Unione	129 000 (1) (3)	100 000 (1) (6)		
Norvegia	15 000 (4)			
Isole Fær Øer	6 000 (5)			
TAC	Non pertinente	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4), a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio al 31 ottobre 2016.

(4) Deve essere utilizzata una griglia selettiva.

(5) Deve essere utilizzata una griglia selettiva. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6) Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2017.

▼ B

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 400

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	140 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari.

▼ M1

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	46		
Danimarca	4 250		
Germania	479		
Francia	197		
Paesi Bassi	340		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾		
Regno Unito	3 188		
Unione	8 500 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

▼ B

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	4 750 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	150 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

⁽³⁾ Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/*46AN).



ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	7 ⁽¹⁾		
Danimarca	7 069 ⁽¹⁾		
Germania	1 238 ⁽¹⁾		
Spagna	23 ⁽¹⁾		
Francia	305 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 830 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 529 ⁽¹⁾		
Polonia	358 ⁽¹⁾		
Portogallo	23 ⁽¹⁾		
Finlandia	109 ⁽¹⁾		
Svezia	2 619 ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 519 ⁽¹⁾		
Unione	20 629 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	6 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	18 566 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	316 876		TAC analitico

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer.

⁽⁴⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) 18 566

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio	2
Danimarca	2 055
Germania	360
Spagna	7
Francia	89
Irlanda	532
Paesi Bassi	736
Polonia	104
Portogallo	7
Finlandia	32
Svezia	762
Regno Unito	1 314

▼ M1

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/IN2AB.)
Germania	2 405		
Grecia	298		
Spagna	2 682		
Irlanda	298		
Francia	2 207		
Portogallo	2 682		
Regno Unito	9 328		
Unione	19 900		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ B

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 718 ⁽¹⁾		
Regno Unito	382 ⁽¹⁾		
Unione	2 100 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1. non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2016;
2. possono essere pescati esclusivamente in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e a sud di 67°00' N e ad est di 35° 15' O.
COD/GRL2	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62° 30'N e 63° 45' N ad est di 44° 00' O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63° 45' N e tra 44° 00' O e 35° 15' O.
COD/GRL3	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e a est di 42° 00' O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59° 00' N e 62° 30' N ad est di 44° 00' O.
COD/GRL3	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59° 00' N ad ovest di 44° 00' O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59° 00' N e ad ovest di 42° 00' O.

▼ **M1**

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	6 593 ⁽³⁾		
Spagna	13 192 ⁽³⁾		
Francia	3 122 ⁽³⁾		
Polonia	2 728 ⁽³⁾		
Portogallo	2 643 ⁽³⁾		
Regno Unito	4 403 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	495 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	33 176 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

▼ **B**

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
Germania	19		
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	100 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente ⁽²⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO I (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente. 90

▼ **B**

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
----------------	-------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

Unione 100 ⁽¹⁾

TAC Non pertinente ⁽²⁾

<p>TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p>

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente. 90

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	IIB (CAP/02B.)
----------------	-------------------------------------	--------------	-------------------

Unione 0

TAC 0

TAC analitico

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
----------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------

Danimarca 0

Germania 0

Svezia 0

Regno Unito 0

Tutti gli Stati membri 0 ⁽¹⁾

Unione 0 ⁽²⁾

TAC Non pertinente

<p>TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p>

⁽¹⁾ Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

⁽²⁾ Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

▼ **M1**

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	267		
Francia	160		
Regno Unito	820		
Unione	1 247		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ **B**

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 100		
Germania	75		
Francia	120		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	1 100		
Unione	2 500 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (LIN/05B-F.) per la molva (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
Germania	615		
Francia	1 365		
Regno Unito	120		
Unione	2 100 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 500

▼ **B**

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	687	
Francia	687	
Unione	1 375	
Norvegia	2 000	
Isole Færøer	1 300	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300	
Francia	1 300	
Unione	2 600	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040	
Francia	328	
Regno Unito	182	
Unione	2 550	
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona: Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0	
TAC	Non pertinente	TAC analitico

▼ **B**

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	60		
Germania	372		
Francia	1 812		
Paesi Bassi	60		
Regno Unito	696		
Unione	3 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 ⁽¹⁾		
Regno Unito	25 ⁽¹⁾		
Unione	50 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	2 000 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼ **B**

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 ⁽¹⁾		
Unione	1 925 ⁽¹⁾		
Norvegia	575 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	4 289		
Regno Unito	226		
Unione	4 515 ⁽¹⁾		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0		
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ **B**

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	39 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	802 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	141 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	75 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lettonia	14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Polonia	72 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	168 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	2 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	1 313 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°00'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

⁽²⁾ Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1° luglio 2016.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766		
Spagna	95		
Francia	84		
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ B

Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Unione da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 8 000 ⁽³⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

⁽³⁾ Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC

Specie: Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Germania 1 038 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Francia 5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Regno Unito 7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Unione 1 050 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Norvegia 800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Isole Færøer 50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 1° luglio 2016.

⁽²⁾ Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°00'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

⁽³⁾ Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

⁽⁴⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

▼ **B**

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
Germania	1 679 ⁽¹⁾		
Francia	9 ⁽¹⁾		
Regno Unito	12 ⁽¹⁾		
Unione	1 700 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
Belgio	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

⁽²⁾ Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2016.

▼ **B**

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	4		
Germania	460		
Francia	31		
Regno Unito	5		
Unione	500		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾		
Francia	47 ⁽¹⁾		
Regno Unito	186 ⁽¹⁾		
Unione	350 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	322		
Francia	289		
Regno Unito	189		
Unione	800		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

▼ B

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	18		
Francia	14		
Regno Unito	68		
Unione	100		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ M1

Specie:	Catture accessorie ⁽¹⁾	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	1 126		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus spp.*) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

▼B

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	155		
Germania	649		
Lettonia	155		
Lituania	155		
Polonia	528		
Spagna	1 993		
Francia	278		
Portogallo	2 734		
Regno Unito	1 298		
Unione	7 945		
TAC	13 931		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ **B**

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
----------------	-------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
----------------	-------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------

Estonia 96

Lettonia 96

Lituania 96

Unione 288

TAC 2 172

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
----------------	---------------------------------------------------------	--------------	-----------------------

Unione 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼ **B**

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾		
Lettonia	128 ⁽¹⁾		
Lituania	128 ⁽¹⁾		
Polonia	227 ⁽¹⁾		
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	34 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2016.

⁽²⁾ Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in t, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	17 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼ **B**

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (PRA/N3L.)
Estonia	0 ⁽³⁾		
Lettonia	0 ⁽³⁾		
Lituania	0 ⁽³⁾		
Polonia	0 ⁽³⁾		
Spagna	0 ⁽³⁾		
Portogallo	0 ⁽³⁾		
Unione	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20'0	46°40'0
2	47°20'0	46°30'0
3	46°00'0	46°30'0
4	46°00'0	46°40'0

⁽²⁾ La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a est di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	46°00'0	47°49'0
2	46°25'0	47°27'0
3	46°42'0	47°25'0
4	46°48'0	47°25'50
5	47°16'50	47°43'50

⁽³⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼ B

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC analitico	

⁽¹⁾ Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°20'0	46°40'0
2	47°20'0	46°30'0
3	46°00'0	46°30'0
4	46°00'0	46°40'0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2016 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°55'0	45°00'0
2	47°30'0	44°15'0
3	46°55'0	44°15'0
4	46°35'0	44°30'0
5	46°35'0	45°40'0
6	47°30'0	45°40'0
7	47°55'0	45°00'0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

⁽³⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	297	
Germania	303	
Lettonia	42	
Lituania	21	
Spagna	4 067	
Portogallo	1 700	
Unione	6 430	
TAC	10 966	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Razza <i>Rajidae</i>		Zona: NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	
Lituania	62	
Spagna	3 403	
Portogallo	660	
Unione	4 408	
TAC	7 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scorfani <i>Sebastes</i> spp.		Zona: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	514	
Germania	354	
Lettonia	514	
Lituania	514	
Unione	1 896	
TAC	10 400	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ **B**

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾		
Germania	513 ⁽¹⁾		
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Spagna	233 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	7 000 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2016 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 30 (RED/N30.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾		
Lituania	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼ B

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 ⁽¹⁾		
TAC	1 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176



ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	98,00 ⁽⁴⁾		
Grecia	182,15		
Spagna	3 534,43 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	3 487,57 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Croazia	551,23 ⁽⁶⁾		
Italia	2 752,56 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Malta	225,83 ⁽⁴⁾		
Portogallo	332,36		
Altri Stati membri	39,41 ⁽¹⁾		
Unione	11 203,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	18 911		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria,

⁽²⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	540,42
Francia	251,00
Unione	791,43

⁽³⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

⁽⁴⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	70,69
Francia	69,75
Italia	55,06
Cipro	4,52
Malta	6,65
Unione	206,66

▼ **B**

(⁵) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	55,06
Unione	55,06

(⁶) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	496,10
Unione	496,10

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Spagna	6 393,02 (²)
Portogallo	1 161,95 (²)
Altri Stati membri	130,74 (¹) (²)
Unione	7 685,70
TAC	13 700

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(²) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Spagna	5 112,05 (¹)
Portogallo	489,01 (¹)
Unione	5 601,06
TAC	15 000

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

▼ **B**

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 584,64 ⁽²⁾		
Spagna	14 917,37 ⁽²⁾		
Francia	4 511,52 ⁽²⁾		
Regno Unito	349,24 ⁽²⁾		
Portogallo	2 178,93 ⁽²⁾		
Unione	24 541,70 ⁽¹⁾		
TAC	28 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

⁽¹⁾ *Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).*

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86		
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼ **B**

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>		Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	13 396,57	
Francia	5 877,89	
Portogallo	4 514,54	
Unione	23 789	
TAC	65 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>		Zona: Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	0	
Francia	358,05	
Portogallo	49,55	
Unione	407,60	
TAC	1 985	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>		Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	2,46	
Portogallo	21,45	
Unione	23,91	
TAC	355	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
----------------	-----------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC	3 461	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
----------------	-----------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------

TAC	482	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ⁽¹⁾ Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S;
 - procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
 - da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
 - procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
 - prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e
 - procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
----------------	------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC	2 200 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

TAC 1 663 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

TAC 2 750 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A): 0

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B): 825

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C): 1 925

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2016 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

Specie: Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

TAC 47 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

▼ B

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

TAC 3 405 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

TAC 39 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
------------------------------------------------------------	-----------------------------------

TAC 5 610 000

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.): 155 000

Divisione 48.2 (KRI/*F482.): 279 000

Divisione 48.3 (KRI/*F483.): 279 000

Divisione 48.4 (KRI/*F484.): 93 000

▼ B

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E 277 000
(KRI/*F-41W):

Divisione 58.4.1 a est di 115° E 163 000
(KRI/*F-41E):

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E 260 000
(KRI/*F-42W):

Divisione 58.4.2 a est di 55° E 192 000
(KRI/*F-42E):

Specie: Nototenia <i>Gobionotothen gibbertifrons</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	1 470 ⁽¹⁾
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼ **B**

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	300 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	<i>Macrourus holotrachys</i> e <i>Macrourus carinatus</i> <i>Macrourus holotrachys</i> e <i>Macrourus carinatus</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR1/F5852.)
TAC	360 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	<i>Macrourus caml</i> e <i>Macrourus whitsoni</i> <i>Macrourus caml</i> e <i>Macrourus whitsoni</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR2/F5852.)
TAC	409 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (GRV/F483.)
----------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 138 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
----------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 13 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
----------------	---------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 300 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
----------------	----------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 0

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
----------------	------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 300 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼ **B**

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
----------------	----------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 138 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)
----------------	----------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 4 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
----------------	----------------------------	--------------	--------------------------------------

TAC 120 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
----------------	--------------	--------------	--------------------------------------

TAC 50 ⁽¹⁾

TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretario della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
-----------------------------------------------	--------------------------------------

TAC 200 ⁽¹⁾

TAC precauzionale

⁽¹⁾ Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie: Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

TAC 190 ⁽¹⁾

TAC precauzionale

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie: Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

TAC 200

TAC precauzionale

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

TAC 264

TAC precauzionale

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

TAC 0

TAC precauzionale

▼ **M1**

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

TAC	0 ⁽²⁾	TAC precauzionale
-----	------------------	-------------------

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

⁽²⁾ Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

▼ **B**

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

TAC	50	TAC precauzionale
-----	----	-------------------

Specie: Pseudopentaceros spp. <i>Pseudopentaceros</i> spp	Zona: SEAFO (EDW/SEAFO)
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

TAC	143	TAC precauzionale
-----	-----	-------------------

▼B

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone (SBF/F41-81)
Unione	10 ⁽¹⁾		
TAC	14 647		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

▼B

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

▼M1

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 067,15		
Paesi Bassi	7 660,06		
Lituania	4 917,5		
Polonia	8 455,29		
Unione	28 100		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

*ALLEGATO IIA***SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLE DIVISIONI CIEM IIIa, VIa, VIIa E VIIIa, NELLA SOTTOZONA CIEM IV E NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Durante il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione richiederà pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 («attrezzi regolamentati») e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. Sforzo di pesca massimo consentito

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. Gestione

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

▼B

- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.



Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

a) Kattegat

Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
TR1	197 929	4 212	16 610
TR2	830 041	5 240	327 506
TR3	441 872	0	490
BT1	0	0	0
BT2	0	0	0
GN	115 456	26 534	13 102
GT	22 645	0	22 060
LL	1 100	0	25 339

b) Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIIId:

At- trezzo rego- la- men- tato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1/ TR2	194 571	6 227 834	1 311 583	1 409	8 002 165	11 133	1 005 293	776 135	11 222 792
TR3	0	2 545 009	257	0	101 316	0	36 617	1 024	8 482
BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	► M1 999 808 ◀	0	1 739 759
BT2	5 401 395	79 212	1 375 400	0	1 202 818	0	28 307 876	0	6 116 437
GN	163 531	2 307 977	224 484	0	342 579	0	438 664	74 925	546 303
GT	0	224 124	467	0	4 338 315	0	0	48 968	14 004
LL	0	56 312	0	245	125 141	0	0	110 468	134 880

c) Divisione CIEM VIIa:

Attrezzo regolamen- tato	BE	FR	IE	NL	UK
TR1	0	48 193	33 539	0	339 592
TR2	10 166	744	475 649	0	1 086 399
TR3	0	0	1 422	0	0
BT1	0	0	0	0	0
BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693
GN	0	471	18 255	0	5 970
GT	0	0	0	0	158
LL	0	0	0	0	70 614

▼B

d) Divisione CIEM VIa e acque dell'Unione della divisione CIEM Vb:

Attrezzo regola- mentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
TR1	0	9 320	186 864	1 324 002	428 820	1 033 273
TR2	0	0	0	34 926	14 371	2 203 071
TR3	0	0	0	0	273	16 027
BT1	0	0	0	0	0	117 544
BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
GN	0	35 442	13 836	302 917	5 697	213 454
GT	0	0	0	0	1 953	145
LL	0	0	1 402 142	184 354	4 250	630 040



ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
 - ii) reti da imbocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 8;
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. Navi autorizzate

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.



CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci UE

5. Numero massimo di giorni

- 5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
- 5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
- a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo;
- b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	117
		FR	109
		PT	113
6.1.a) e 6.1.b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

▼B**7. Sistema di chilowatt-giorni**

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 ⁽¹⁾ del Consiglio o al regolamento (CE) n. 744/2008 ⁽²⁾ del Consiglio. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

▼B

- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
- 9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica**
- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 ⁽¹⁾ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

▼B

- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV**Gestione****10. Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V**Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca****12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro**

- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

▼B

- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

13. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.



Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione ⁽²⁾
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrotto ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

*ALLEGATO IIC***SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE
DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE
NELLA DIVISIONE CIEM VIIe****CAPO I****Disposizioni generali****1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
 - a) nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

 - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2016.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e

 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

- c) «zona», la divisione CIEM VIIe;

- d) «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017.

▼B**3. Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II**Autorizzazioni****4. Navi autorizzate**

4.1 Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2 Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3 Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III**Numero di giorni di presenza nella zona assegnati alle navi UE****5. Numero massimo di giorni**

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

*Tabella I***Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati**

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia \geq 80 mm	BE	164
	FR	175
	UK	207
Reti fisse aventi apertura di maglia \leq 220 mm	BE	164
	FR	178
	UK	164

▼B**6. Sistema di chilowatt-giorni**

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

▼B

- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
- 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica**
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2016 e il 31 gennaio 2017) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

▼B

- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV**Gestione****9. Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. Periodi di gestione

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V**Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca****11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

▼B**12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI**Obblighi di comunicazione****13. Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

*Tabella II***Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione**

Stato membro	Attezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

*Tabella III***Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione**

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cife	Allineamento ⁽¹⁾ S(ini-stra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(ini-stra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare \geq 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marca- tura esterna	Durata del pe- riodo di ge- stione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferi- mento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(ini-stra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare \geq 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.



ALLEGATO IID


ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

▼B*Allegato IID, appendice 1*

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



▼B

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	77	DK	25	57
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
			UK	18	
Specie demersali, a nord di 62° 00' N		80	DE	16	50
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			UK	14	
			Non assegnate	2	
Sgombro ⁽¹⁾	Non pertinente	Non pertinente		70	
Specie industriali, a sud di 62° 00' N		480	DK	450	150
			UK	30	
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 ⁽²⁾	Non pertinente		4

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE ⁽³⁾	8	20 ⁽⁴⁾
			FR ⁽³⁾	12	
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 ⁽⁴⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	

(¹) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(²) Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(³) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(⁴) Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».



ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	101
Italia	30
Cipro	9 ⁽¹⁾
Malta	35 ⁽¹⁾
Unione	291

⁽¹⁾ Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	13
Italia	12
Unione	25

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	13	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	9 ⁽⁵⁾	0	0	30	8	31	35
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 ⁽⁶⁾	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0

⁽¹⁾ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.



Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾
Altri pescherecci artigianali ⁽⁷⁾	0	27	0	0	101	32	0

⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽⁵⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽⁶⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico

⁽⁷⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare ⁽¹⁾
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	3

⁽¹⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

▼ B

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

▼ M3*Tabella B*

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768
Portogallo	500



ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).



PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2015/2016

Sottozona/Divisione	Regione	Campagna	SSRU		Dissostichus spp. limiti di cattura (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)											
			SSRU	Limite		Razze		Macrourus spp.		Altre specie							
58.4.1.	Tutta la divisione	dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016	A, B, F	0	660	50		105		100							
			C (incluse 58.4.1_1, 58.4.1_2)	203 ⁽¹⁾													
			D	42 ⁽¹⁾								A, B, F	0				
			E (58.4.1_3, 58.4.1_4)	246								C	20				
			G (inclusa 58.4.1_5)	127 ⁽¹⁾								D	20				
			H	42 ⁽¹⁾								E	20				
												G	20				
				H	20												
58.4.2.	Tutta la divisione	dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016	A	30 ⁽²⁾	35	50		20		20							
			B, C, D	0													
			E (inclusa 58.4.2_1)	35													
58.4.3a.	Tutta la divisione 58.4.3a_1	dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016			32	50		26		20							
			Non pertinente														
88.1.	Tutta la sottozona	dal 1° dicembre 2015 al 31 agosto 2016	A, D, E, F, M	0	2 870 ⁽³⁾	143		430		160							
			B, C, G	360								A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0
			H, I, K	2 050								B, C, G	50	B, C, G	40	B, C, G	60
			J, L	320								H, I, K	105	H, I, K	320	H, I, K	60
												J, L	50	J, L	70	J, L	40
88.2.		dal 1° dicembre 2015 al 31 agosto 2016	A, B, I	0	619	50		99		120							
			C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)	419 ⁽⁴⁾								A, B, I	0	A, B, I	0	A, B, I	0
			H	200								C, D, E, F, G	50	C, D, E, F, G	67	C, D, E, F, G	100
												H	50	H	32	H	20

⁽¹⁾ Include un limite di cattura di 42 tonnellate per permettere alla Spagna di effettuare un esperimento di depauperamento nel 2015/2016.

⁽²⁾ Nel 2015/2016 non avrà luogo alcuna pesca nella SSRU A.

⁽³⁾ Incluse 140 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross; 40 tonnellate; indagine invernale: 100 tonnellate.

⁽⁴⁾ Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.



Allegato V, parte B, appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73°10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68°30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
	F	Da 68°30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30' S.
	G	Da 66°40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40' S.
	H	Da 70°50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50' S.
	I	Da 70° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70°50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50' S.
	D	Da 70°50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50' S.
	E	Da 70°50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50' S.
	F	Da 70°50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50' S.
	G	Da 70°50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.



PARTE C
ALLEGATO 21-03/A

**NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA
DELL'EUPHAUSIA SUPERBA**

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
- Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) ⁽¹⁾
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto, precisare	

⁽¹⁾ Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

▼ B

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ⁽¹⁾ (m)						
Area dell'apertura (m ²)						
Dimensione media delle maglie nella rete ⁽³⁾ (mm)	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾
1 ^a parte della rete						
2 ^a parte della rete						
3 ^a parte della rete						
...						
Parte finale della rete (sacco)						

⁽¹⁾ Prevista in condizioni operative.

⁽²⁾ Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

⁽³⁾ Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

- 1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);*
- 2. la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad es. losanga) e materiale (ad es. polipropilene);*
- 3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);*
- 4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.*

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

▼ B

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W * L * H * \rho * 1\ 000$	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro (1)	$V * F_{krill} * \rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala (1)	Correzione volume flussometro	—
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	$(V * \rho) - M$	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia flusso	$M * (1 - F)$	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (2)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—

▼ B

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Vassoio	$(M - M_{tray}) * N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	-
Conversione in farina	$M_{meal} * MCF$	M_{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—
Volume del sacco	$\frac{W * H * L * \rho * \pi}{4 * 1000}$	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	precisare				

(¹) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
 (²) Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione $\pm 0,05$ m)
Ogni mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione $\pm 0,1$ m). Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro (¹)	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala (²)	Ottenere un campione dal flussometro e: misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro (²)	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

▼B

Ogni settimana ⁽¹⁾	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ⁽²⁾	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ⁽²⁾	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: misurare il peso di krill antartico e acqua combinati stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione $\pm 0,1$ kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione $\pm 0,1$ kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso di farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m)
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione $\pm 0,1$ m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

⁽¹⁾ Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.



ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ⁽¹⁾	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

⁽¹⁾ Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

▼B*ALLEGATO VII***ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC**

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14



ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

⁽¹⁾ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.